

	COMUNE DI STRAMBINO	
	<i>Città Metropolitana di Torino</i>	
	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI STRAMBINO E L'ASSOCIAZIONE	
	_____PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA	
	GESTIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI	
	DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE, AI SENSI DELL'ART 5 DEL	
	D.LGS. 38/2021.	
	L'anno _____ il giorno _____del mese di _____ presso l'ufficio segreteria	
	della residenza Comunale, avanti a me _____, Segretario Comunale del Comune	
	di Strambino, ove risiedo per la carica, autorizzato <i>ope legis</i> a rogare gli atti	
	nell'interesse dell'Ente medesimo, sono comparsi i signori:	
	- la dott.ssa _____, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo	
	del Comune di Strambino, che interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome,	
	per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3,	
	del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in esecuzione del provvedimento del Sindaco	
	n. 8/2024, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso Ente in Strambino	
	(TO) piazza Municipio n. 1, di seguito nel presente atto denominata "Concedente",	
	e	
	- _____, nat _____ ad _____ il _____, in qualità	
	di rappresentante legale dell'Associazione _____ con sede in _____, di	
	seguito "Concessionario";	
	PREMESSO CHE	
	- il D. Lgs. del 28 febbraio 2021 n. 38 recante disposizioni " <i>per il riordino e la</i>	
	<i> riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti</i>	
	<i>sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi,</i>	
	1	

	- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 119 del	
	26.06.2026 è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di	
	proposte di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione dei campi	
	da calcio comunali, successivamente pubblicato per 15 giorni sulla piattaforma	
	DigitalPa e all'albo pretorio dell'ente;	
	- entro il termine fissato dall'avviso pubblico non è pervenuta alcuna ulteriore	
	manifestazione di interesse;	
	- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 28.07.2026 è stato,	
	conseguentemente, riconosciuto il pubblico interesse della proposta presentata dalla	
	citata Associazione, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 38/2021, in quanto conforme agli	
	obiettivi dell'Amministrazione comunale in materia di valorizzazione del	
	patrimonio pubblico, promozione della pratica sportiva, inclusione sociale,	
	aggregazione giovanile e miglioramento della qualità dei servizi offerti alla	
	collettività, ed è stato demandato alla CUC "Canavese e Valli di Lanzo"	
	l'espletamento della procedura finalizzata all'affidamento della concessione;	
	- con determinazione a contratte del Responsabile del Servizio Amministrativo n.	
	137 del 30.07.2026 è stato approvato lo schema di Convenzione e demandato alla	
	CUC il perfezionamento dell'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 5 del	
	D.lgs. 38/2021;	
	- sono stati acquisiti tramite FVOE 2.0 tutti i documenti necessari a comprovare la	
	capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata Associazione;	
	- con determinazione del Responsabile della CUC "Canavese e Valli di Lanzo" è	
	stato disposto l'affidamento diretto della gestione, riqualificazione e	
	ammodernamento degli impianti sportivi in argomento in favore dell'Associazione	
	Sportiva Dilettantistica " _____", ai sensi dell'art. 5 de D.lgs. 38/2021;	
	3	

Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha ad oggetto la concessione in gestione, nonché la riqualificazione ed ammodernamento dei seguenti impianti sportivi per il gioco del calcio (come da planimetrie allegate):

- campo sportivo sito in Strambino, Via 1° Maggio, costituito da spogliatoi, dal campo di gioco delimitato da una rete perimetrale, individuato a catasto al foglio 37 mappale n. 7 sub 0 Int. “a”;
- campo sportivo sito in Frazione Crotte, Via Vische, costituito da spogliatoi, dal campo di gioco delimitato da una rete perimetrale e individuato a catasto al foglio 49 mappale n. 156;
- n. 2 campi sportivi siti in Frazione Cerone: uno regolamentare e l’altro secondario con annessi spogliatoi, individuati a catasto al foglio 30 mappali nn. 12-13-16-17-20-74-21-23-126-128-130-132-133.

ART. 2 – FINALITA’ E CONDIZIONI GENERALI

1. La presente concessione mira a creare un sistema di gestione degli impianti coerente con le direttive e gli obiettivi del Comune, privilegiando efficienza, efficacia ed economicità. L'obiettivo primario è promuovere una piena utilizzazione degli impianti sportivi del territorio e un'elevata qualità dei servizi di utilità sociale erogati, con particolare attenzione alla promozione della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative e alla valorizzazione dell’associazionismo sportivo dilettantistico;

2. La gestione degli impianti dovrà essere finalizzato esclusivamente a tali scopi, salvo eccezioni formalmente autorizzate dal Comune. Tutte le prestazioni previste

	dalla concessione hanno un'utilità sociale e non potranno essere interrotte o sospese	
	senza giusta causa.	
	ART. 3 - DURATA	
	1. La durata della concessione è fissata in dieci anni a decorrere dalla data di	
	sottoscrizione della Convenzione, ritenuti sufficienti e congrui per recuperare il	
	valore degli investimenti proposti, e pertanto sino al _____	
	2. Al termine della concessione, gli impianti dovranno essere riconsegnati nelle	
	medesime condizioni in cui sono stati ricevuti, fatta eccezione per il normale	
	deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati, e il	
	gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o	
	incremento di attività.	
	3. La presente concessione non è prorogabile.	
	4. La consegna degli impianti sarà effettuata mediante redazione di apposito verbale	
	di consistenza e consegna firmato da un rappresentante dell'Amministrazione	
	Comunale e da un rappresentante del Concessionario.	
	ART. 4 - RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI	
	IMPIANTI SPORTIVI	
	1. Il Concessionario assume l'impegno di realizzare l'intervento di riqualificazione	
	e ammodernamento degli impianti oggetto della presente convenzione, descritto nel	
	Progetto tecnico e nel Piano economico-finanziario dell'investimento, allegato al	
	presente atto per farne parte integrante e sostanziale.	
	2. I lavori dovranno essere realizzati rispettando le tempistiche indicate nel	
	cronoprogramma che fa parte della proposta progettuale.	
	3. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovranno essere prodotti, laddove	
	necessari, le certificazioni attestanti la regolare esecuzione dei lavori effettuati.	
	5	

	4. Sono a carico del Concessionario gli adempimenti amministrativi da compiere	
	per la messa in esercizio dei lavori e gli obblighi inerenti al rispetto delle	
	disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza. Gli aggravi in	
	termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato adempimento degli	
	obblighi di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che	
	quest'ultimo dimostri di avere attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo	
	e azione ai fini della messa in esercizio dei lavori.	
	5. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata a regola	
	d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto	
	presentato.	
	ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO	
	1. Il valore stimato della concessione è pari a Euro 990.000,00 (euro	
	novacentonovantamila/00) determinato sulla base dei ricavi e degli introiti presunti	
	derivanti dalla gestione degli impianti, tenuto conto degli investimenti proposti e	
	dei dati contenuti nel Piano economico-finanziario.	
	L'ammontare effettivo dipenderà dalla remunerazione che consegirà il	
	Concessionario dalla gestione dei servizi di cui in oggetto. Infatti, il concessionario	
	ha diritto a percepire gli introiti derivanti dalla gestione della concessione, ivi	
	comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.	
	2. Il canone concessorio previsto per la gestione del servizio da parte del	
	concessionario è pari ad Euro 1.000,00 annui (euro mille/00) per i tre impianti	
	sportivi oggetto della presente convenzione, e così per complessivi 10.000,00 per	
	l'intera durata decennale della Convenzione.	
	3. Il canone dovrà essere erogato in un'unica soluzione al termine dell'anno solare	
	di ciascuna annualità. Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone	
	6	

		stabilito, qualunque sia l'andamento della gestione.	
		4. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008.	
		ART. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI	
		1. Il concessionario è tenuto ad utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto e con diligenza. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.	
		2. Il Concessionario si impegna a favorire la piena fruibilità degli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a persone con disabilità e minori, e a garantire una efficiente gestione organizzativa prevedendo, a titolo esemplificativo:	
		- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico (società sportive, squadre, scolaresche ecc.);	
		- la riscossione delle quote previste dal tariffario;	
		- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità degli impianti;	
		- il rispetto del calendario delle attività programmate e degli orari;	
		- l'allestimento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;	
		- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio;	
		- l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (aree verdi, ecc.), e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, nonché l'esecuzione tempestiva degli interventi di manutenzione ordinaria.	
		- l'assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)	
		7	

	- l'utilizzo degli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la gestione è qui accordata.	
	Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive il Concessionario potrà richiedere al Comune l'uso esclusivo dei viali circostanti il campo sportivo sito in Strambino capoluogo e la chiusura degli stessi al transito di mezzi e/o persone (da un'ora prima ad un'ora dopo l'orario ufficiale di eventuali manifestazioni in programma).	
	3. Il concessionario conforma l'attività di gestione degli impianti al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.	
	4. Il Concessionario dovrà dotarsi di un defibrillatore e provvedere alla sua costante manutenzione; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.	
	5. Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nella normativa in vigore per tutta la durata della concessione e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali.	
	6. L'Amministrazione comunale si riserva l'uso degli impianti sportivi per proprie manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario. Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati.	
	7. Il Concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi rispetto a quelli di cui alla presente	
	8	

	convenzione, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale da	
	richiedere con un congruo termine di anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è	
	tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti nel rispetto delle	
	disposizioni di legge.	
	8. L'attività di gestione degli impianti avverrà sulla base del Progetto di gestione	
	tecnico presentato in sede di affidamento e allegato alla presente Convenzione.	
	Sono ammesse modifiche al progetto da parte del concessionario, solo previa	
	verifica e autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.	
	ART. 7 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO	
	1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative al funzionamento degli	
	impianti concessi in gestione e specificamente:	
	- spese per il personale,	
	- spese di energia elettrica,	
	- spese per il rifornimento idrico,	
	- spese per il riscaldamento (ove previsto),	
	- spese polizze assicurative,	
	- spese per fornitura di materiali di pulizie e di disinfezione,	
	- spese per acquisto di materiali occorrenti per l'ordinaria manutenzione.	
	- spese per materiale di pronto soccorso;	
	-ogni altra spesa ordinaria necessaria al corretto funzionamento e alla gestione	
	degli impianti, salvo quanto espressamente posto a carico dell'Amministrazione	
	comunale dalla presente Convenzione.	
	ART. 8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
	1. Sono a carico del concessionario gli interventi di “manutenzione ordinaria”, ovvero	
	quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie ad	
	9	

	integrare e mantenere in efficienza l'impianto sportivo.	
	A mero titolo esemplificativo, rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria:	
	a) manutenzione delle reti di recinzione ed altre reti in generale, sia esterne che	
	interne all'impianto;	
	b) riparazione e buona tenuta degli impianti, oltre che l'effettuazione immediata di	
	tutti gli interventi necessari per il regolare funzionamento;	
	c) pulizia, senza alterazione dei tipi esistenti e della forma;	
	d) controllo frequente e cadenzato dei consumi idrici, e delle utenze in generale, al	
	fine di denunciare immediatamente eventuali perdite e rotture di tubazioni;	
	2. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di lavori di	
	manutenzione ordinaria ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi.	
	3. Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono obbligatori per il concessionario,	
	pena la decadenza della presente concessione, senza che nulla possa essere richiesto	
	all'amministrazione comunale a titolo di indennizzo o altro.	
	ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	1. In generale, gli interventi di manutenzione straordinaria e i relativi oneri	
	competono al Comune, che si riserva di deciderne l'opportunità ed il periodo di	
	esecuzione, fatti salvi gli interventi di riqualificazione e ammodernamento oggetto	
	della presente Convenzione.	
	ART. 10 – CONTRIBUTO COMUNALE	
	1. Il Comune s'impegna per il periodo della presente Convenzione a corrispondere	
	al concessionario un contributo economico massimo, per stagione calcistica, di	
	Euro 6.960,00 (Euro seimilanovecentosessanta/00), e così per complessivi Euro	
	69.600,00 (Euro sessantanovemilaseicento/00) per l'intera durata decennale della	
	Convenzione, finalizzato a concorrere al mantenimento dell'equilibrio economico	
	10	

	finanziario della gestione, articolato come segue:	
	a) Euro 3.460,00 a fronte delle spese sostenute dall'Associazione per le tasse di	
	iscrizione delle squadre al campionato e tesseramento giocatori, da liquidare in due	
	rate di Euro 1.730,00 ciascuna:	
	- la prima nel mese di luglio quale acconto per spese d'iscrizione,	
	- la seconda nel mese di novembre quale saldo contributo spese d'iscrizione, previa	
	rendicontazione da parte dell'Associazione del numero di squadre iscritte e	
	partecipanti al campionato, con allegate le relative pezze giustificative;	
	b) Euro 3.500,00 a fronte delle spese sostenute dal Concessionario per la gestione	
	degli impianti sportivi (spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua ecc.), da	
	liquidare in due rate di Euro 1.750,00 ciascuna:	
	- la prima nel mese di luglio a titolo di acconto;	
	- la seconda a titolo di saldo a conclusione stagione calcistica, previa	
	rendicontazione delle spese sostenute, mediante presentazione del proprio bilancio	
	sociale e relative pezze giustificative.	
	ART. 11 – RELAZIONE DI GESTIONE	
	1. Il Concessionario dovrà trasmettere, con cadenza annuale e, di norma, entro la	
	fine del mese di giugno di ogni anno:	
	a) una relazione dettagliata della stagione sportiva, relativa alla avvenuta gestione	
	dell'impianto con i seguenti dati da cui emerga l'andamento della gestione degli	
	impianti e il rispetto del PEF presentato in sede di affidamento.	
	La relazione dovrà contenere, in particolare:	
	- numero di utenti singoli e di associazioni che hanno utilizzato l'impianto sportivo;	
	- ore di utilizzo da parte del Concessionario;	
	- iniziative varie e manifestazioni effettuate;	

	- descrizione dello stato della manutenzione generale ed elenco degli interventi effettuati sia di manutenzione ordinaria che straordinaria;	
	b) il bilancio consuntivo di gestione degli impianti affidati che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio:	
	- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto,	
	- interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;	
	- numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo, ove sussista il caso;	
	- spese per utenze;	
	- introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;	
	- spese generali.	
	2. L'Amministrazione, in caso di relazioni non sufficientemente esaustive, si riserva di chiedere informazioni maggiormente dettagliate, a cui in Concessionario è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla ricezione.	
	3. Il Concessionario a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche statuarie.	
	ART. 12 – CESSIONE E SUBAPPALTO	
	1. È vietata la cessione, anche parziale, della concessione a pena di nullità.	
	2. Il Concessionario può decidere di subappaltare l'esercizio di servizi accessori (ad es. pulizie, manutenzioni,) ad altro soggetto nel rispetto della normativa vigente in materia di subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.	
	3. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, anche qualora le stesse siano affidate a terzi.	
	ART. 13 - CUSTODIA	

	5. Il Comune, parimenti, non avrà alcuna responsabilità, restandone del tutto estraneo, per i rapporti di lavoro che il Concessionario potrà instaurare con persone	
	terze per l'assolvimento degli obblighi contrattuali e per la gestione dell'impianto.	
	ART. 15 – GARANZIA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	
	1. Il Concessionario, contestualmente alla stipula della Convenzione, a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla realizzazione dei lavori e del	
	risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, presta la garanzia definitiva di importo pari al valore complessivo dei lavori	
	ed investimento proposti nel progetto tecnico, mediante polizza fideiussoria	
	assicurativa nr. _____ emessa in data _____.	
	2. La garanzia sarà svincolata solo dopo la verifica del corretto adempimento di tutti	
	gli obblighi relativi ai lavori, fermo restando il permanere delle responsabilità	
	dell'Affidatario per eventuali vizi o difetti dell'opera nei termini di legge.	
	ART. 16 – VERIFICHE E COMUNICAZIONI	
	1. Al fine di valutare l'andamento, il funzionamento e la qualità della gestione degli	
	impianti, la soddisfazione da parte degli utenti nonché rilevare eventuali nuove	
	esigenze da parte della collettività, l'amministrazione si riserva di effettuare	
	controlli periodici, accedendo alle strutture. A tal proposito, il concessionario è	
	tenuto alla massima collaborazione così da garantire un corretto e funzionale	
	svolgimento dei controlli.	
	2. Tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti, previste	
	dal Contratto, devono avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), pena la	
	nullità, salvo diverso accordo scritto e ove consentito dalla legge. Le comunicazioni	
	si considerano valide ed efficaci se inviate ai seguenti indirizzi PEC:	
	• Per il Concedente:;	

	• Per il Concessionario:;	
	3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del proprio indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.	
	ART. 17 – RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI	
	1. Al termine della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune gli impianti avuti in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.	
	2. Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio tecnico, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.	
	3. Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito.	
	4. Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti, alcun addebito non potrà essere avanzato all'amministrazione.	
	ART. 18 – REVOCA E RECESSO	

	- mancata realizzazione degli interventi di riqualificazione e ammodernamento	
	nei termini e secondo le modalità previste dal Progetto tecnico e dalla presente	
	Convenzione, ove l'inadempimento sia grave;	
	- verificarsi delle ulteriori condizioni di risoluzione previste dalla legge o dalla	
	presente Convenzione.	
	2. L'Amministrazione procederà a contestare gli inadempimenti accertati per	
	iscritto tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, diffidando il	
	Concessionario a conformarsi alle prescrizioni contrattuali entro il termine	
	perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della diffida. Il	
	Concessionario, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci), potrà trasmettere le	
	proprie controdeduzioni tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R.	
	3. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere ovvero	
	le giustificazioni addotte risultassero non soddisfacenti e/o esaustive, sarà facoltà	
	dell'Amministrazione concedente considerare risolto di diritto il rapporto.	
	4. Eventuali beni mobili acquistati dal concessionario rimarranno di proprietà del	
	medesimo, fatta salva la facoltà, previo esplicito accordo delle parti e valutazione	
	del pubblico interesse o di una migliore funzionalità dell'impianto, di disporre	
	diversamente.	
	5. L'Amministrazione comunale resta estranea ai debiti e agli impegni assunti dal	
	Concessionario nei confronti di terzi e non risponde delle relative obbligazioni.	
	6. In ogni caso, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di risolvere il contratto	
	nei seguenti casi definiti quali gravi inadempienze:	
	- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei	
	soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs n.36.2023;	
	17	

	- una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94,	
	comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs	
	n.36.2023;	
	- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
	idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi	
	dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13	
	ART. 20– PENALI	
	1. Qualora gli impianti dovessero rimanere chiusi, senza giustificato motivo e per	
	cause imputabili al Concessionario, con conseguente pregiudizio per la regolare	
	fruizione degli stessi, l'Amministrazione comunale potrà applicare una penale pari a	
	Euro 100,00 per ogni giornata di chiusura, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno e le ulteriori conseguenze previste dalla presente Convenzione.	
	2. La contestazione dell'inadempimento dovrà essere comunicata all'indirizzo di	
	posta elettronica certificata del Concessionario e deve contenere l'assegnazione di	
	un termine non inferiore a giorni quindici per la presentazione delle	
	controdeduzioni. Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle controdeduzioni o	
	da quella di scadenza del termine per la loro presentazione, il Concedente adotta il	
	provvedimento di archiviazione qualora ritenga le stesse fondate o, in caso	
	contrario, di applicazione delle penali di cui al precedente comma.	
	3. La reiterazione di inadempimenti non giustificati potrà costituire grave	
	inadempimento e determinare, ricorrendone i presupposti, la risoluzione della	
	concessione.	
	4. Le penali potranno essere trattenute dalle somme eventualmente dovute al	
	Concessionario, fatta salva la possibilità di procedere all'escussione delle garanzie	
	nei casi previsti dalla legge e dalla Convenzione.	
	18	

ART. 21 – PUBBLICITÀ

1. La gestione di qualsiasi forma di pubblicità visiva e fonica e l'eventuale installazione delle relative strutture ed impianti (tabelloni, striscioni, totem, stendardi, schermi, ecc.) è di esclusiva competenza del Concessionario, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.

2. Sono a carico del Concessionario le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari. Resta inteso che il Concessionario e il soggetto terzo che pubblicizza la propria attività saranno tenuti al pagamento in solido di tutti i canoni relativi, se e in quanto dovuti al Comune.

3. Infine, la durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature non deve in alcun modo eccedere la scadenza naturale della convenzione.

ART. 22 – SPESE

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla redazione del presente atto, nessuna esclusa, ivi compresa la registrazione, salvo quelle che per legge competono al Comune, saranno a carico del Concessionario.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità del presente contratto.

In particolare il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. È inoltre obbligato a includere una clausola specifica nei contratti con i propri subcontraenti, attraverso la quale ciascuno di essi si assume i medesimi obblighi di tracciabilità. La mancata inclusione di tale clausola comporterà la nullità assoluta del subcontratto.

ART.24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, il Concedente informa il gestore che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, secondo le modalità previste.

2. Resta altresì inteso che per tutte le attività di gestione del Concessionario che potranno comportare un trattamento dei dati personali degli utenti o fruitori o di soggetti terzi, il Concessionario sarà unico titolare di detto trattamento e che il Comune è e resterà del tutto estraneo a tali trattamenti di dati personali per i quali il Concessionario si obbliga al massimo rispetto delle normative nazionali (Codice Privacy d.lgs. 196/2003 e Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) e Reg. UE 679/2016.

ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi della L. 190/2012 (Legge Anticorruzione), il Concessionario dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice.

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.

..... pagine comprese le firme, viene da me Segretario Comunale letto ai

comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, e

pertanto lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante l'apposizione

della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 - Codice

dell'Amministrazione Digitale (CAD), previo accertamento delle identità personali.

Letto, sottoscritto e confermato.

Strambino, li _____ .

Per il Comune di Strambino

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Firmato digitalmente da:
GHIGGIA GIOVANNI

Per il Concessionario

Firmato il 13/08/2026 08:23

Seriale Certificato: 6054128

Il Legale Rappresentante

Valido dal 13/04/2026 al 13/04/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Segretario Comunale
